

DECRETO 28 settembre 2007.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Fonti Bauda», in comune di Calizzano.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

Vista la nota del 9 agosto 2007, con la quale la Società Acqua Minerale di Calizzano S.p.a., con sede in Calizzano (Savona), via Madonna delle Grazie, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonti Bauda», risultante dalla miscela delle acque delle sorgenti Bauda, Moja e Barillaro, sgorganti nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Calizzano (Savona), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3076-054, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fonti Bauda;

Visto che la III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 18 settembre 2007, sulla base dello studio clinico presentato, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonti Bauda», risultante dalla miscela delle acque delle sorgenti Bauda, Moja e Barillaro, sgorganti nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Calizzano (Savona), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A08762

DECRETO 2 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomova Violeta Tsvetanova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tomova Violeta Tsvetanova chiede il riconoscimento del titolo di studio «Diploma za sredno medicinsko obrazovanie» conseguito in Bulgaria in data 20 luglio 1985, al fine dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio sanitario;

Vista la nota dirigenziale del 1° dicembre 2006, con cui lo scrivente Ministero ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 così come modificato dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Vista l'osservazione di replica del 28 dicembre 2006, con la quale la sig.ra Tomova Violeta Tsvetanova chiede il riesame della sua pratica;

Vista la nuova documentazione allegata;

Visto l'attestato di qualifica professione di addetto all'assistenza di base conseguito il 24 marzo 2006 presso la cooperativa sociale Matrix Onlus Firenze e rilasciato dalla regione Toscana;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza di servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella seduta del 7 giugno 2007;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di operatore socio sanitario come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;